



34636-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Angelo Costanzo	- Presidente -	Sent. n. sez. 589/2020
Pierluigi Di Stefano		UP - 25/09/2020
Riccardo Amoroso		R.G.N. 4820/2020
Martino Rosati	- Relatore -	
Maria Sabina Vigna		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dalla parte civile

Ordine dei consulenti del Lavoro - Consiglio provinciale di (omissis)

avverso la sentenza del 17/09/2019 della Corte di appello di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Ciro Angelillis

che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio;

udito il difensore, avv. (omissis) , in sostituzione dell'avv. (omissis) , in

difesa della parte civile ricorrente, che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, in riforma di quella emessa dal Tribunale di Cuneo il 17 novembre 2017, la Corte di appello di Torino ha assolto (omissis) dall'imputazione di esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro, perché il fatto non sussiste.

Individuata la normativa di riferimento nell'art. 1, comma 4, legge n. 12 del 1979, secondo cui *"le imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti... [propri del consulente del lavoro] a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria"*, quella Corte ha escluso la sussistenza del reato, in quanto, anche a voler intendere questa norma nel senso che l'attività di tali servizi o centri possa essere svolta soltanto nei confronti di imprese facenti parte dell'associazione di categoria che li ha istituiti, ha ritenuto che l'imputato fosse convinto di svolgere i suoi incarichi esclusivamente nei confronti di soggetti aderenti all'associazione di categoria di riferimento, denominata (omissis).

2. Avverso tale decisione, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione, ai soli effetti civili, l'Ordine dei consulenti del lavoro della Provincia di (omissis), costituitosi parte civile nel processo mediante il proprio legale rappresentante *pro tempore*, che, sostanzialmente ripercorrendo le motivazioni della sentenza di condanna emessa in primo grado, rassegna tre doglianze.

Con le prime due, denuncia la violazione del citato art. 1 della legge n. 12 del 1979 ed il difetto di motivazione sul punto, evidenziando come il processo abbia permesso di accertare lo svolgimento dell'attività professionale da parte dell'imputato anche nei confronti di soggetti non considerati da detta norma, ovvero: la (omissis), associazione di diritto privato esercente attività sindacale e, perciò, non qualificabile come impresa; e la (omissis) s.r.l., impresa non associata all'Alar, per la quale, a differenza di quanto sostenuto dalla sua difesa, costui non si sarebbe limitato a svolgere solamente attività professionale non riservata ai consulenti del lavoro.

La terza censura, invece, attiene al difetto di adeguata motivazione in punto di mancata consapevolezza, da parte dell'imputato, degli aspetti quindi innanzi evidenziati, dovendosi ritenere, al contrario, che egli fosse pienamente al corrente del carattere indebito delle prestazioni da lui erogate in favore dei

suddetti enti, possedendo adeguato titolo di studio ed avendo in precedenza svolto attività presso lo studio di un consulente del lavoro.

3. L'ente ricorrente ha altresì depositato motivi aggiunti, indicando specifici documenti processuali a sostegno dei primi due motivi di ricorso e ribadendo quanto sostenuto col terzo, sottolineando il rigoroso dovere d'informazione gravante sull'agente professionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è aspecifico, mancando la compiuta dimostrazione del presupposto di fatto da cui muove.

2. Come recentemente affermato dalle sezioni civili di questa Corte, nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e di ragioneria, la legge prevede che determinate attività possano essere esercitate solo dai professionisti iscritti in determinati albi, per la loro delicatezza e per l'opportunità che chi le svolge sia sottoposto a controlli, nonché per garantire la tutela della deontologia nei contatti con i clienti; tuttavia, l'attività che, ad esempio, si esaurisce nel consigliare al cliente l'adozione di un determinato inquadramento contrattuale per i propri collaboratori e nella predisposizione del relativo schema di contratto, posta in essere da una società di consulenza del lavoro, non è compresa tra gli adempimenti di natura fiscale o previdenziale che la legge n. 12 del 1979 riserva ai consulenti del lavoro iscritti all'albo (Sez. 3 civ., n. 14247 del 08/07/2020, Rv. 658313).

3. Nella specifica ipotesi oggetto di giudizio, né dalla sentenza impugnata né dal ricorso è possibile apprendere con la necessaria precisione quale sia stata l'attività compiuta dall'imputato nell'interesse dei due enti indicati dalla parte civile ricorrente, sicché non è possibile stabilire con certezza se essa rientrasse o meno tra quella riservata ai consulenti del lavoro.

Inoltre, tale carenza probatoria, che si estende anche al contesto in cui quegli ha operato, non permette di ritenere dimostrato che detta attività sia stata realizzata con modalità tali, per continuità, onerosità ed organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato: soltanto in presenza di tali condizioni, infatti, il reato potrebbe essere integrato anche



dall'esercizio di attività professionale non riservata (Sez. U, n. 11545 del 15/12/2011, Cani, Rv. 251819).

4. L'impugnazione dev'essere, pertanto, dichiarata inammissibile.

Ne consegue obbligatoriamente – ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 settembre 2020.

Il Consigliere estensore

Martino Rosati



Il Presidente

Angelo Costanzo

